



Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo - L'Aquila
Il Presidente

Decreto n. 13/20

Ogg.: Adempimenti urgenti conseguenti al decreto-legge 30 aprile 2020 n. 28

Prot. 513/2020/U del 26.5.2020

VISTO l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 28 del 30 aprile 2020 che ha stabilito, tra l'altro, che nel processo amministrativo telematico, a decorrere dal 30 maggio e fino al 31 luglio 2020, può essere disposta d'ufficio ovvero essere chiesta, in occasione della camera di consiglio cautelare, nonché in occasione dell'udienza in qualunque rito, discussione orale mediante collegamento da remoto con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione dei difensori all'udienza.

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 134 del 22 maggio 2020 - Regole tecnico-operative per l'attuazione del processo amministrativo telematico, nonché per la sperimentazione e la graduale applicazione dei relativi aggiornamenti.

VISTE in particolare le disposizioni di cui all'art. 2 preordinate ad attuare il sopra citato art. 4, comma 1, del D.L. n. 28/2020.

ATTESO che il decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 134/2020 entrerà in vigore cinque giorni dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 27 maggio 2020 (1 giugno 2020) e che a decorrere da tale data potranno essere celebrate le udienze e le camere di consiglio con discussioni orali mediante collegamento da remoto, *“ferma restando la facoltà dei difensori e delle parti che agiscano in proprio di presentare le eventuali istanze, previste dal predetto comma 1 dell'articolo 4, anche prima del 30 maggio 2020”* (preambolo del decreto P.C.d.S. n. 134/2020);

VISTO l'articolo 263, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19», che ha dettato le prime

regole sulle modalità di espletamento dell'attività lavorativa nella cd. "Fase 2" dell'emergenza epidemiologica Covid-19.

VISTO il comma 1 del predetto articolo, ove, in particolare, si sollecitano le pubbliche amministrazioni a una «*progressiva riapertura*» degli uffici pubblici, adeguando fino al 31 dicembre 2020, «*le misure di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18*».

VISTA la nota prot. n. 8586 del 22 maggio del Segretario Generale della Giustizia amministrativa con oggetto: "Nuove misure per la cd. "Fase 2" del periodo di emergenza epidemiologica da Covid-19. Articolo 263, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 e graduale ritorno alla prestazione lavorativa in sede", nella parte in cui si afferma, per ciò che riguarda ai Tribunali amministrativi, che "...l'eventuale riapertura al pubblico e le relative modalità saranno stabilite dai rispettivi Presidenti, sentite le autorità indicate dal citato comma 3 dell'articolo 84 del D.L. n. 18 del 2020".

RITENUTO di dover superare le disposizioni e di abrogare il proprio decreto n. 9/2020 "Adempimenti urgenti conseguenti all'art. 84, D.L. 17 marzo 2020, n. 18" con le presenti disposizioni.

DECRETA

Art. 1 Processi nel periodo emergenziale 1-6-2020/31-7-2020

Per tutte le cause calendarizzate o che saranno calendarizzate dopo il 31 maggio 2020 e fino al 31 luglio 2020 – ed in particolare a partire dall'udienza di merito del prossimo 3.6.2020 – le udienze da remoto si terranno secondo le modalità stabilite con il decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 134/2020, con cui è stata data attuazione all'art. 4, comma 1, del D.L. n. 28/2020.

Art. 2 Misure anti affollamento

Con riguardo alle misure di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 84 D.L. n. 18/2020 (convertito in legge n. 27/2020), dal 1.6.2020 fino alla data del 31.7.2020, salvo diverse ulteriori disposizioni:

a) l'ingresso presso gli uffici giudiziari del Tar Abruzzo - L'Aquila – secondo criteri consueti di prudenza e cautela imposti dallo stato emergenziale in atto – è consentito all'utenza per appuntamento, previa tempestiva richiesta da inoltrare anche tramite

mezzi di comunicazione telefonica o telematica e previo formale assenso agli interessati con la comunicazione della fascia oraria assegnata;

b) sarà data priorità di accesso ai servizi più urgenti.

Art. 3 Abrogazione

Il proprio decreto n. 9/2020 è abrogato a far tempo dal 31 maggio 2020.

Art. 4 Disposizioni finali

La Segreteria di sezione provvederà ad effettuare le notifiche e le comunicazioni conseguenti alle determinazioni sopra assunte, nonché a trasmettere copia del presente decreto ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati dell'Aquila, di Teramo, di Avezzano e di Sulmona.

L'Aquila

Dott. Umberto Realfonzo